

Università di Pisa

#iorestoacasa

Indicazioni complementari aggiornate al Decreto Rettorale del 10/3/2020 riguardante le misure precauzionali per limitare la diffusione del contagio da Covid-19 con efficacia **fino al 3 aprile 2020**

DIDATTICA

A) ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Sono **sospese** tutte le **lezioni “in presenza”**, indipendentemente dal luogo (in ateneo o altre sedi) dove si sarebbero dovute svolgere.
2. Sono inoltre sospese tutte le **attività formative di ogni corso** di laurea, master, dottorato, perfezionamento, foundation course e specializzazione (ad esclusione dei corsi di specializzazione di area sanitaria), quali:
 - ✓ **laboratori**¹, dove viene svolta attività didattica;
 - ✓ **tirocini curriculari in ambito nazionale** (compresi quelli di area veterinaria), a **eccezione** dei tirocini delle professioni sanitarie e medica. Nel caso di tirocini curriculari presso enti/imprese ospitanti diverse dall'Ateneo, il tirocinio può essere riattivato con decorrenza dalla data dell'invio per posta elettronica, all'indirizzo mail della segreteria didattica del Dipartimento, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/200, attestante l'ammissione dello studente allo svolgimento a distanza delle attività oggetto del tirocinio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante. Analoga dichiarazione dovrà essere inviata alla segreteria didattica del Dipartimento per comunicare la data di cessazione delle attività a distanza, con conseguente ripristino delle modalità ordinarie.
 - ✓ **internati di tesi e praticantati** che richiedano l'accesso a laboratori, strutture, uffici o qualsiasi altro spazio dell'Ateneo.
3. In considerazione delle plurime e divergenti interpretazioni sulle disposizioni regionali e nazionali in materia, sono **sospesi** tutti i **tirocini extracurriculari in ambito nazionale di neolaureati** per i quali l'Università di Pisa è soggetto ospitante o proponente. Relativamente ai tirocini non curriculari di neolaureati effettuati presso enti/imprese diverse dall'Università di Pisa, il tirocinante darà comunicazione al soggetto ospitante della sospensione del tirocinio per motivi di forza maggiore.
Per i tirocini extracurriculari che non rientrano nell'ambito della circolare della Regione Toscana del 10 marzo scorso², l'eventuale riattivazione del tirocinio con modalità della prestazione a distanza è possibile solo, in via eccezionale e con il consenso del tirocinante, a seguito di specifico accordo con l'Università di Pisa, se soggetto ospitante, o tra l'Ateneo in qualità di proponente e l'ente/impresa ospitante.

¹ Intesi come ambienti o luoghi, anche all'esterno dell'area edificata, in cui viene svolta l'attività.

² La Regione Toscana, con circolare del 10 marzo, ha sospeso fino al 3 aprile 2020 tutti i tirocini extracurriculari relativi ai corsi di formazione professionale svolti presso organismi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla regione.

Fino all'emanazione del decreto rettorale di recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria, **non possono essere attivati nuovi tirocini extracurricolari**.

4. L'Ateneo assicura attraverso l'USID la tutela delle specifiche esigenze degli **studenti con disabilità**.
5. Le **attività didattiche a distanza** devono essere svolte nelle ore stabilite dall'orario delle lezioni. Si può trasmettere dal proprio ufficio, da casa, dall'aula assegnata al corso o da altra indicata dall'ateneo, purché la presenza nelle strutture dell'Università non superi una unità di personale per stanza; se si desidera usare la lavagna, non si può contare sul supporto dell'ateneo per la "regia" della lezione (attenzione perché PC o telefonino non sono in grado di riprendere una lavagna grande). La lavagna "fisica" può comunque essere sostituita dalla "condivisione dello schermo", assicurata dalle piattaforme fornite dall'ateneo.
6. La **lezione online** può essere svolta in diretta e in interazione con gli studenti, oppure può consistere nella registrazione preventiva di un audio o video, purché sia garantita, nelle ore previste per la lezione, la disponibilità del docente a rispondere, via telefono, e-mail, videoconferenza o altro, a richieste di chiarimento da parte degli studenti. Non è considerato adempimento dell'obbligo di didattica frontale il mero caricamento online di slide o materiali.
7. Considerato il protrarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche "in presenza", suscettibile di ulteriori verosimili proroghe, **è obbligatorio procedere all'erogazione a distanza delle lezioni**, eventualmente senza ripresa video, garantendo comunque la diffusione audio.
8. La lezione svolta a distanza deve essere inserita nel **registro elettronico** alla voce lezione frontale.
9. La **frequenza obbligatoria** può essere verificata anche in modalità di teledidattica accertando la partecipazione dello studente alla lezione online.
10. L'ateneo mette a disposizione il **software** per la teledidattica e il supporto relativo ad esso, **non nuovo hardware**. Nella remota ipotesi di docenti che non possiedano un PC o un tablet e che non possano utilizzarne uno dipartimentale, si provvederà ad individuare una soluzione, a seguito di documentata e motivata richiesta.
11. Per ogni insegnamento è a disposizione una sola **aula virtuale** su ciascuna delle piattaforme messe a disposizione dall'Ateneo. È il **titolare dell'insegnamento** che definisce le modalità telematiche di fruizione dello stesso, accedendo al portale esami.unipi.it e compilando la corrispondente scheda, nel cui campo note il titolare può specificare ulteriori informazioni relative alla fruizione dell'attività didattica online per quell'insegnamento.
12. È sospeso il **ricevimento studenti** "in presenza". In ogni caso, i docenti assicurano il ricevimento con modalità a distanza durante l'orario prestabilito.

B) MOBILITÀ INTERNAZIONALE

1. Dal giorno lunedì 9 marzo 2020 è **sospeso l'avvio** di mobilità incoming e outgoing nell'ambito dei **programmi Erasmus+** e nell'ambito di qualunque altro programma di **mobilità internazionale**.

In applicazione del principio di **causa di forza maggiore**, nel rispetto del quadro normativo generale del programma Erasmus+ e nell'ambito di altri programmi di mobilità internazionale, è altresì **sospeso**:

- a) **l'avvio** di tirocini curriculari ed extracurriculari di studenti **outgoing**;
- b) **lo svolgimento dell'attività** di tutti i tirocini curriculari ed extracurriculari di studenti **incoming**, effettuando ogni comunicazione necessaria ai partner di progetto e nell'ambito delle rispettive relazioni bilaterali.

Al fine di **evitare una sovraesposizione a rischi di contagio**, gli studenti e i tirocinanti in mobilità sono invitati a non rientrare nelle loro nazioni di appartenenza, a restare nei loro alloggi, astenendosi da tutti i contatti sociali, e a rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie e governative locali, salvo diversi accordi bilaterali tra i Ministeri dei rispettivi paesi.

Su richiesta dello stesso studente o tirocinante, sia italiano all'estero che straniero attualmente in Italia, è comunque possibile il rientro nel paese d'origine, giustificato dalla causa di forza maggiore, con le modalità concordate tra il MAECI e il paese di provenienza (consultando l'unità di crisi del proprio consolato di riferimento) e sempre assicurando il rispetto delle disposizioni nazionali sugli spostamenti delle persone relative all'emergenza Covid-19.

È affidata alla **Direzione Didattica l'attività di attuazione e comunicazione** di quanto disposto nel presente articolo, anche attivando un canale informativo, attraverso il sito web, dedicato a Erasmus+ e agli altri programmi di mobilità internazionale.

C) ESAMI DI LAUREA, PROVE FINALI ED ESAMI DI PROFITTO

1. Lo svolgimento degli **esami di laurea** e delle altre **prove finali** per il conseguimento dei **titoli di studio** deve essere garantito, ma **solo in modalità a distanza**, applicando il [Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica](#), come modificato con DR del 13 marzo 2020. Tutti i membri della Commissione devono presenziare da remoto.

È **vietato** durante la prova finale a distanza effettuare l'**audio/video registrazione** della stessa attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre **vietato** a chiunque **diffondere** l'audio/video registrazione dell'esame finale effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma, in mancanza dell'autorizzazione del candidato e di tutti i membri della Commissione.

Si informa che la piattaforma messa a disposizione dall'Ateneo, attualmente MS Teams, è conforme alla normativa sul trattamento dei dati personali (come lo sono tutti i dati anche registrati in streaming all'interno della rete di ateneo). Lo svolgimento della sessione di laurea tramite piattaforma deve realizzarsi nel rispetto della normativa di tutela della **riservatezza dell'immagine e del diritto d'autore correlato alle tesi**. Di ciò deve essere dato atto nel **verbale** (come da fac-simile in corso di elaborazione da parte della Direzione didattica).

Deve essere garantita la **pubblicità della prova a distanza** attraverso invito di tutti i candidati della sessione tramite link all'evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a studenti non iscritti alla specifica sessione e a terze persone che richiedono di assistere alla seduta.

I candidati devono essere **identificati visivamente** a cura del Presidente e/o del Segretario, mediante esibizione della pagina del libretto studenti in cui è apposta la foto o di un documento di identità. Di ciò deve essere dato atto nel **verbale** (come da fac-simile in corso di elaborazione da parte della Direzione didattica).

Terminata la discussione, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente ha cura di interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della Commissione. A seguire, la Commissione si ricollega con il candidato e le altre persone che assistono alla sessione per la comunicazione del voto di laurea.

2. Gli **esami di profitto** devono essere svolti in modalità **a distanza**, attraverso piattaforme per videoconferenza o, in caso di difficoltà di connessione, tramite videochiamata telefonica, purché in grado di assicurare il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità. Tutti i membri della Commissione devono presenziare a distanza.

All'inizio della sessione, l'aula virtuale (Teams o altra piattaforma messa a disposizione dall'ateneo) in cui si svolge la prova orale a distanza è aperta e gestita dal Presidente della commissione o, nel caso di prove intermedie o altre prove analoghe, dal titolare dell'insegnamento o modulo.

È vietato durante la prova a distanza effettuare **l'audio/video registrazione** della stessa attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre **vietato** a chiunque effettuare l'audio/video registrazione dell'esame.

Si informa che le piattaforme messe a disposizione dall'Ateneo, al momento MS Teams e Meet, sono conformi alla normativa sul trattamento dei dati personali (come lo sono tutti i dati anche registrati in streaming all'interno della rete di ateneo). Lo svolgimento della sessione d'esame tramite piattaforma deve realizzarsi nel rispetto della **normativa di tutela della riservatezza dell'immagine**.

Deve essere garantita la **pubblicità della prova** a distanza attraverso invito di tutti i candidati della sessione tramite link all'evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a studenti non iscritti alla specifica sessione.

L'esame in videoconferenza deve essere **limitato alla sola prova orale** e deve garantire l'identificazione dello studente. I **candidati** devono essere **identificati visivamente** a cura della commissione, mediante esibizione della pagina del libretto studenti in cui è apposta la foto o di un documento di identità. In caso di difficoltà tecniche di collegamento tramite piattaforma, l'identificazione e la continuità della visione dell'immagine del candidato può essere assicurata anche tramite videochiamata telefonica di supporto al funzionamento della piattaforma.

In ogni caso, nel rispetto del Regolamento didattico d'Ateneo, durante l'esame è vietato l'uso di qualsiasi strumento o mezzo, anche rappresentato da altre persone presenti a distanza, che possa alterare il risultato della prova.

Si ricorda che, ai fini della registrazione dell'esito dell'esame fa fede il **libretto elettronico**. Pertanto, la registrazione sul libretto cartaceo potrà avvenire in una fase successiva.

Si raccomanda ai docenti, ove possibile, di **convertire le prove scritte o pratiche in prove orali**, eventualmente a integrazione di compiti o approfondimenti svolti individualmente dallo studente e poi discussi durante la prova orale.

Le prove scritte o pratiche non convertibili in prove orali devono essere ricalendarizzate a data successiva al 15 aprile p.v., tenendo conto che le aule sono limitate e che potrebbe essere necessario fissare le sessioni d'esame nella giornata del sabato.

Per gli esami programmati come scritti o pratici che assolutamente non possano convertirsi in prove orali e non si vogliano rinviare a data successiva al 15 aprile, sono in corso di elaborazione indicazioni circa possibili ausili tecnologici che rispettino i requisiti di validità della prova e la dignità della persona.

In ogni caso, agli **studenti iscritti ad appelli di laurea nei mesi di marzo e aprile 2020** è garantita la possibilità di sostenere in **tempo utile le prove d'esame** necessarie per assicurare il conseguimento del titolo di studio.

RICERCA

1. "Al fine di mantenere il distanziamento sociale" così da evitare qualsiasi "forma di aggregazione alternativa", sono **sospese** tutte le **attività di ricerca** svolte **attraverso l'uso fisico di laboratori**³ dal personale **docente**, nonché da **assegnisti, dottorandi, contrattisti, borsisti** e

³ V. nota 1.

da ogni altro soggetto partecipante a qualsiasi titolo alle attività di ricerca dell'Università di Pisa.

Per il suddetto personale, l'accesso ai locali generici diversi dai laboratori, quali uffici amministrativi, sale riunioni, studi, ecc., è consentito solo se la presenza non supera una unità di personale per stanza.

2. Nel caso in cui la sospensione di attività di ricerca tramite accesso e uso di laboratori provochi **ingenti danni agli esperimenti in corso o pericoli di danno a persone e/o animali** (relativi ad esempio a impianti sperimentali che non possono essere spenti, stabulazione, ricerche con animali e simili), le attività **possono essere proseguite**, sentito il **Medico Competente (MC)** e il **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**, purché siano garantite, oltre alle ordinarie misure di prevenzione e protezione, anche quelle necessarie per la protezione dei lavoratori da Covid-19 e per il contenimento del contagio.

Il Direttore di Dipartimento autorizza la prosecuzione delle attività suddette sulla base delle misure, individuate dal **RAR**, atte ad assicurare il rispetto delle indicazioni governative (distanze di sicurezza, divieti di assembramento, ecc.). Il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione sono a disposizione per supportare i RAR nell'individuazione di tali misure.

3. Qualora le attività di cui al punto 1 possano essere sospese, ma la **sospensione non possa essere tempestiva** per la necessità di osservare determinate **procedure a salvaguardia delle persone, degli animali o dell'apparecchiatura** stessa, è consentita la **sospensione differita**, a condizione che durante le operazioni per l'interruzione siano adottati i **protocolli di prevenzione e protezione** sopradetti, analogamente a quanto previsto per le attività di ricerca per le quali è consentita la prosecuzione.
4. È fatta salva la possibilità di **continuare** le attività di ricerca in **laboratori strumentali allo studio di misure di prevenzione e/o di cura e/o di contenimento del Covid-19**, per la miglior tutela della salute pubblica. In tale caso è obbligatorio mantenere le procedure di sicurezza già previste dalla normativa vigente ed attivare tutte quelle necessarie per la prevenzione e protezione dal rischio di Covid-19 del personale lavoratore coinvolto, nonché quelle per il contenimento del diffondersi del virus.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E ALTRE ATTIVITÀ

1. È sospesa l'attività degli operatori coinvolti nei progetti di **servizio civile** presso le strutture dell'Università di Pisa, in applicazione della Circolare del 10 marzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'attività di collaborazione degli **studenti part time**.
2. Per garantire il **funzionamento di organi e consessi**, salvaguardando nel contempo la salute dei partecipanti, è stato emanato il [Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità esclusivamente telematica](#) di cui al DR del 6 marzo 2020, modificato con DR del 13 marzo 2020, in forza del quale le riunioni di tutti gli organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti, comprese le sedute di laurea e di quelle per il conseguimento dei titoli finali, si svolgono a distanza tramite **collegamento da remoto. La sede della riunione è sempre virtuale**.
3. Sono sospese tutte le richieste di **utilizzo di spazi** dell'Ateneo per attività extra-didattiche, come assemblee, seminari, iniziative sportive, culturali, ecc.
4. Come già comunicato ai dipartimenti, per **missioni** non effettuate a causa dell'epidemia, anche con la motivazione del timore di essere respinti alla frontiera o trattenuti in

quarantena, sarà possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute, previa dichiarazione dei motivi della rinuncia al viaggio e dell'impossibilità di ottenere risarcimento alla fonte. La scelta di programmare nuove missioni non già autorizzate è fortemente sconsigliata sebbene rimessa alla valutazione individuale. In ogni caso, è necessario attenersi alle indicazioni ministeriali e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le presenti Indicazioni Complementari, che devono essere intese anche come **prescrizioni del datore di lavoro**, sono pubblicate nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e sulla pagina web dell'Università. Sostituiscono integralmente le indicazioni complementari emanate e notificate via mail ai Direttori di Dipartimento, Presidenti di corsi di studio, Presidenti delle Scuole e Responsabili Unità didattiche, in data 6 marzo 2020, in attuazione del DR del 5 marzo 2020, n. 500. Le presenti Indicazioni Complementari sono notificate via mail a tutto il personale e agli studenti dell'Università di Pisa.

Il Rettore
Prof. Paolo Maria Mancarella